CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1865 c.o.m.

Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria

Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Settimo — Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio
Titolo	II — Trattamento previdenziale normale
Capo	III — Sistema di calcolo della pensione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1865-trattamento-di-quiescenza-del-personale-escluso-dall-ausiliaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it